

Legge 25 aprile 1938, n. 897

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi

Articolo 1.

Gli Ingegneri, gli Architetti, i Chimici, i Professionisti in materia di economia e commercio, gli Agronomi, i Ragionieri, i Geometri, i Periti Agrari ed i Periti Industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.

Articolo 2.

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

[omissis]